Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1968.

Incorporazione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali nell'Ente teatrale italiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, riguardante la soppressione e messa in liquidazione o l'incorporazione in enti similari di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 456, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1250, con il quale è stato costituito l'Ente italiano per gli scambi teatrali (E.I.S.T.) e se ne è approvato lo statuto;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 382, recante modificazioni alle norme relative all'ente predetto;

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365, concernente la costituzione dell'Ente teatrale italiano per la cultura popolare (E.T.I.);

Considerato che i mezzi di cui l'Ente italiano per gli scambi teatrali dispone, costituiti, per la quasi totalità, da contributi a carico del bilancio statale, risultano assorbiti per circa i due terzi dalle spese generali di funzionamento, mentre solo un terzo risultano destinati a spese per fini istituzionali;

Ritenuta la necessità di procedere all'incorporazione dell'ente suddetto nell'Ente teatrale italiano, organismo anche esso operante nel settore teatrale, allo scopo sia di conseguire economie di spese, sia di ottenere

un'opportuna concentrazione ed un armonico svolgimento dei programmi di attività nel settore di cui si tratta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'Ente italiano per gli scambi teatrali è incorporato nell'Ente teatrale italiano, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1968
Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 378

(8970)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Salerno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Salerno;

Decreta:

Per la provincia di Salerno si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini della applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Acerno, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Casal Velino, Caselle in Pittari, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castel San Lorenzo, Castiglione dei Genovesi, Cava de' Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Cicerale, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilla, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano sul Tusciano, Oliveto Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Rocca d'Aspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Rutino, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salerno, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Santomenna, Sanza, Sapri, Sassano, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Ceraso, Castellabate.

comune di Capaccio, per la zona a nord della provinciale Cilentana e della provinciale per Giungano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9148)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Avellino, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Avellino;

Decreta:

Per la provincia di Avellino si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Bonito, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel

Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano di S. Demetrio, Conza della Campania, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefusco, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Paternopoli, Pietradefusi, Rocca San Felice, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, S. Andrea di Conza, S. Angelo all'Esca, S. Angelo de' Lombardi, Santa Paolina, S. Arcangelo Trimonte, Savignano di Puglia, Scampitella, Senerchia, Sturno, Taurasi, Teora, Torella de' Lombardi, Torre le Nocelle, Trevico, Vallata, Valle Saccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Zungoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9141)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Terni, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni;

Decreta:

Per la provincia di Terni si delimitano a' sensi dello art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Venanzo, Stroncone;

comune di Narni, per le località di Narni Scalo (a nord della strada statale Tiberina), La Cerqua, Capitone, Montoro, Nera Montoro, S. Liberato, Stifone, Taizzano, Borgaria, Vigne, Gualdo, Guadamello, S. Vito, Schifanoia, Moricone, Ticli, Madonna della Scoperta, Atrocanto, Castelvecchio, S. Faustino, Miriano Flaminio (esclusa la zona a nord-ovest della S.S. Flaminia), Fiaiola, Cardano, Le Valli, Collesecco, La Rocca, Le Grazie, Caprile o Bastione, Testaccio, Ponte Caldaro, Sorcino, Volpaiola, Collesanto;

comune di Sangemini, per le località Acquaforte, Collepizzuto, Quadrelletto, Acquavogliera, Valle Antica, S. Bartolomeo, Monte;

comune di Terni, per le località Collestatte, Papigno, Torre Orsina, Collescipoli, (escluso il territorio a nord della S.S. Flaminia), Piediluco, Cesi, La Gabelletta (escluso il territorio a sud della S.S. n. 79 Ternana), Campomicciolo, Marmore, S. Liberatore, Colle Licino, Battiferro, Giuncano, Polenaco, Rivo (esclusa la zona a sud-ovest della S.S. Ternana n. 79), Borgo Bovio, Miranda, Larviano, Valenza, Acquapalombo, Appecano, Boccaporco, Cervara Bassa, Poscargano, Rocca S. Zenone, S. Rocco, S. Valentino, Toano, Torrione, Tuillo, Poggio Lavarino, Cecalocco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9149)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catania, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catania;

Decreta:

Per la Provincia di Catania si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Castiglione

di Sicilia, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Linguaglossa, Maletto, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Raddusa, Ramacca, Randazzo, San Cono, San Michele di Ganzaria, Santa Maria di Licodia, Scordia, Vizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9142)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con decreto ministeriale in data 19 luglio 1954 e modificato con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1959;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 18 novembre 1966 nonchè dal presidente della ripetuta cassa in data 12 novembre 1967 e 1° febbraio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, allegato al presente decreto, composto di cinquantacinque articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Nuovo statuto della Cassa di risparmio di Asti

TITOLO I.

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Asti fu fondata il 25 gennaio 1842 per cura di benemeriti cittadini, con il concorso del municipio di Asti, di opere pie e di comuni della provincia e riconosciuta con regio decreto 7 marzo 1843.

Ha sede in Asti, fa parte della Federazione tra le casse di risparmio del Piemonte.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio, saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 54.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;
e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II.

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati come segue:

tre dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di cui uno, del commercio, uno dell'industria, uno dell'agricoltura;
uno dall'amministrazione provinciale;
uno dall'amministrazione comunale di Asti;
due dall'associazione fra le casse di risparmio italiane.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali, residenti nella provincia di Asti.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina stessa è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove

venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio, di nomina non governativa, durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati dal sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 40 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a lire unmilionecinquecentomila o durata superiore ad anni nove;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di lire diecimilioni;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a lire cinquemilioni;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al presidente della cassa.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 10 e quelle di che all'art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio su proposta del direttore generale, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO III.

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV.

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le eventuali commissioni.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO V.

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Asti e due dalla Federazione tra le Casse di risparmio del Piemonte.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI.

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

c) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istituire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici o servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso; con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza od impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII.

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

A favore del personale è istituito un fondo speciale di previdenza e pensioni, secondo le norme stabilite in un apposito statuto.

Art. 24.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nello accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII.

Filiali

Art. 25.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX.

Operazioni passive

Art. 26.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi; o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di deposito.

Art. 27.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 28.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro i rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 29.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 30.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 31.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 32.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 33.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quanto trattisi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 34.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 35.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 26.

Art. 36.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 37.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della cassa.

Dopo un periodo di dieci anni durante i quali il possessore di un libretto non si sia presentato per alcuna operazione di deposito o di rimborso o per fare annotare gli interessi, il deposito diventa infruttifero e, da tale data, si inizia la prescrizione decennale a favore della cassa.

Art. 38.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 39.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*), ed *n*) dell'art. 40, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X.

Operazioni attive

Art. 40.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessioni di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci, o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fideiussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 41 e 42 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali lac assa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 41.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure:

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonché per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 42.

Nel limite massimo di fido pari al due per cento del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 43.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 40 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al dieci per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 40, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 40.

Art. 44.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 45.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 40 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 46.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del cinquanta per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 47.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 40 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 40 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*), del ripetuto art. 40 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salvo revoca anticipata e salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 48.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 40 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 49.

Nell'impiego di capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 40: complessivamente quindici per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 40: complessivamente dodici per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente tre per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente cinque per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 40 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente cinque per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 40, con esclusione di quelle previste dall'art. 31 primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente cinquanta per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione: complessivamente sei per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il trentacinque per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 50.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il cinque per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi) della cassa. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonché per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI.

Operazioni varie.

Art. 51.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 41 e 42 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempreché queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 40, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

Art. 52.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonché i servizi di cassa o di tesoreria

di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 53.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune di Asti.

TITOLO XII.
Bilancio.

Art. 54.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno i cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 55.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidaizone della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO.

(8870)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.

Modifica dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 26 aprile 1968 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione dell'8 agosto 1968;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, in conformità del seguente testo:

Sono costituiti presso l'istituto:

« *a*) un fondo speciale, al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, con le modalità ivi contemplate;

« *b*) un fondo speciale di riserva al quale affluiscono le somme di cui all'art. 1 della legge 31 gennaio 1968, n. 50;

« *c*) un fondo di rotazione al quale affluiscono i mezzi previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e dalle successive disposizioni di legge;

« *d*) un fondo di rotazione, al quale affluiscono i mezzi previsti dalla legge 1° febbraio 1965, n. 60, e dalle successive disposizioni di legge.

« L'istituto, inoltre, assumerà la gestione di qualsiasi altro fondo che ad esso venisse assegnato in virtù di altre disposizioni di legge ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Calabria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Calabria si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Africo, Agnana Calabra, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bovalino, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Condofuri, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, Melito di Porto Salvo, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Samo, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9145)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Messina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina;

Decreta:

Per la provincia di Messina si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968: Alcara li Fusi, Basicò, Brolo, Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castroreale, Cesarò, Ficarra, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Galati Mamertino, Longi, Malvagna, Militello Rosmarino, Mistretta, Moio Alcantara, Montalbano Elicona, Motta d'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Pettineo, Raccuia, Reitano, Roccella Valdemone, San Fratello, San Piero Patti, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9144)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catanzaro, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Catanzaro;

Decreta:

Per la provincia di Catanzaro si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Albi, Amato, Andali, Argusto, Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Botricello, Brognaturo, Caccuri, Caraffa di Catanzaro, Cardinale, Carfizzi, Carlopoli, Casabona, Castelsilano, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerenzia, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cicala, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Cropani, Crotone, Crucoli, Cutro, Davoli, Decollatura, Fabrizia, Fossato Serralta, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Guardavalle, Isca sullo Ionio, Isola di Capo Rizzuto, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Melissa, Mesoraca, Miglierina, Mongiana, Montauro, Montepaone, Nardodipace, Olivadi, Palermiti, Pallagorio, Pentone, Petilia Policastro, Petrizzi, Petrona, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Floro, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, San Pietro Apostolo, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Severina, San Vito sullo Ionio, Satriano, Savelli, Scandale, Sellia, Sellia Marina, Serra San Bruno, Sersale, Settingiano, Simbario, Simeri e Crichi, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Spadola, Squillace, Staletti, Strongoli, Taverna, Tiriolo, Torre di Ruggiero, Umbriatico, Verzino, Zagarise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9147)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Palermo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo;

Decreta:

Per la provincia di Palermo si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

Alia, Alimena, Bisacquino, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Castelbuono, Castellana Sicula, Castronuovo di Sicilia, Cefalù, Chiusa Sclafani, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Lercara Friddi, Mezzojuso, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Sclafani Bagni, Ustica, Valledolmo, Vicari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9146)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Cosenza, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro a' sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Per la provincia di Cosenza si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'applicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Montegiordano, Oriolo Calabro;

comune di Mongrassano, per le località di S. Maria, Serra di Leo, Parrantoni, Iughedi, La Benedetta, Vallonara, Vasapede, Vataloro, Troida Pantano, Mancuso, Scampora, Scampi, Pezzi, Rusticano, Signorello, Piggiana, Iannullo, Caldararo, Cozzo d'Orazio, Fontana della Comune, Piano Le Rose, Princivalle, Fornace, Cataldo, Varco Chiaro, Valle di Pietra, Granato, Sbrandello, Le Monte, Insurata, Colombra, Loreto;

comune di San Marco Argentano, per le località Pellare, Valentoni, Manca della Castagna, Corrado, Pietra, Tiestola, Porcagresta, Ghiandaro, Cipolletto, Cozzo di Cirigia, Ragapiede, Pezze della Regina, Capannone della Regina, Orsomaci, Molara, La Piantata, Pié la Silica, Riniglie, Petrone, S. Onofrio, Pietrabianca, Prato, Fracicco, Valle Morello, Maiolongo;

comune di Roggiano Gravina, per le località Farneto, Serra Corso, Manche di Mormanno, Serra del Carro, Larderia;

comune di Cervicati, per le località Le Pezze, Martorano, Favata, Varco Chiaro, Petricello, Marinello;

comune di Tarsia, per le località La Canicella, Lacona, Albereto, Mazzolini, Matrangolo, La Bufalara, Conche, Corrado;

comune di San Sosti, per le località Le Manche, Vulcano, Macellara, Renne, Rosalia, Vallone del Corvo, Serra delle Pietre, Casino La Costa;

comune di Altomonte, per le località S. Deca, Ficara, Carbonella, Pantaleo, Montino, Lo Sparto;

comune di Cassano allo Jonio, per le località S. Venere, Garda, Laccata, Caccianova, Bruscate;

comune di Acri, per le località Piano del Barone, Moriani, Radicone, Puia, Sorbo, Serra Crista d'Acri, Montagnola, Serra di Buda, Cozzo S. Angelo;

comune di Albidona, per le località Fraizzo, Masseria Grande, Alicheto, Alvani, Mezzopane, La Destra, Serra Palazzo, Madonna del Cafaro, Serra Fronte Guardia, Costa Madonna;

comune di Villapiana, per le località Commenda Cerosolomitana, S. Vito, Petricelli, Mezzana, Laccata, Parco Don Peppe, Masseria della Costa, Masseria S. Maria del Monte;

comune di Cerchiara di Calabria, per le località Bagotto, S. Matteo, Masseria Carbonella, Gagliardi, Prato di Basso, Prato di Sopra, Iorine, Spina Pulice, Vallini;

comune di Amendolara, per le località Palamara, Caricato, Pietra del Castello, Il Prato, Piano S. Giovanni, Morgella, Vomice, Angegna, Cozzaro, Mezzocapo, Monachicchio;

comune di Bisignano, per le località Gallice, La Conicella, La Pietà;

comune di Spezzano della Sila, per le località Moccone, Cozzolini, Molarotta, Vaccarizzo, Vaccarizzo di Tricarico, La Badessa, Popini, Federici;

comune di Aprigliano, per le località Grupa, Casino Torre Martino, Torre S. Croce, Quaresima, La Cristi, Ceci, Pino Collito, Caporose, Spineto;

comune di Celico, per le località S. Nicola, Casino Salerno, Masseria Perciaccante, Pezzo di Chera, Masseria Labonia, Casa Scarnati, Casino Lupinacci, Masseria Cosentino, Lagarò, Serra della Giumenta, Pezzo di Chiesa;

comune di Spezzano Piccolo, per le località Croce di Magara, Neto, Pagani, Le Porticelle, Farfari, Casolisi;

comune di Serra Pedace, per le località Valle dell'Inferno, Silvana Mansio, Votturino;

comune di Pedace, per le località Perito, Cavaliere, Lorica, Torre Coppo;

comune di San Pietro in Guarano, per le località Padula, Masseria Terratelle, Colle Pisciato, Fago del Soldato. Valle Longo, Masseria Sacco, Redipiano, S. Benedetto;

comune di Bocchigliero, per le località Secchino, Piano S. Salvatore, Serra S. Croce, Casello Cantoniero, Casino Clausi, Torre Fidile;

comune di Calopezzati, per le località Calorata, Casino de Leonardis, Casa Quercia del Riposo, Casa Orecchiuta, S. Giacomo, Masseria Filippelli, Masseria Loria;

comune di Caloveto, per le località Cozzo di Mastro Pasquale, Brulline, Ferrante, Piragineto, Masseria Caruso, Masseria Tassoni;

comune di Campana, per le località Nepitette, Piano dell'Accellazzo, Ruderi, Foresta, Pietra Pertusa, Manca Ponza, I Pianetti, Fiera di Ronza, Vescio;

comune di Canna, per le località Masseria Russo, Casa Difesa, Casa Russo, Crocefisso;

comune di Cariati, per le località Monte Palumbo, Casa Critelli, S. Cataldo, Casa Venneri, Casa Principe, S. Angelo;

comune di Castiglione Cosentino, per le località Casa Contarama, Fornaci, Casa Linardo;

comune di Castroregio, per le località Casalotto, Lunelli, S. Venere, Masseria Giuormi, Acqua dei Scifi;

comune di Castrovillari, per le località Petrosa, Cerasullo;

comune di Cropalati, per le località Dragonara, Piana dei Pisciaturi;

comune di Crosia, per le località Petrara, Casa di Capua, Cozzo S. Pietro;

comune di Firmo, per le località Le Manche, I Lombardi;

comune di Francavilla Marittima, per le località I Rossi, Masseria della Madonna;

comune di Lattarico, per le località Cozzo Carbonara, Piretto, Campo di Fieno;

comune di Longobucco, per le località Manche Greche, Cerreto;

comune di Lungro, per le località Scigliosa, Scornovacca;

comune di Luzzi, per le località Casa Principe, Casa Sprovieri, Casino Cilento;

comune di Corigliano Calabro, per le località Marinetti, La Foggia, Bricarossa, Thurio, Ogliastretto, Ricata Grande, Timparello, Caccia di Favella, Carlo Curti, Schiavolino, Torre di Zita, Occhio di Lupo, Cardillo;

comune di Mandatoriccio, per le località Piano di Cessia, Candolea Soprano, Prastinaggio, Maiorino, Cipodero, Cappellano;

comune di Montalto Uffugo, per le località Albisano, Laura, Martorano, Acquafredda, Le Pagliarelle, Valle Riocapo, Castelluccio, Spirito Santo, Monachelle, Ghigliarelle, Olivelle, Niera, Caminata, Vignale, Ventolilla;

comune di Nocara, per le località Masseria Spartosa, Masseria S. Nicola, Scardafoglio, Vasalace, Paese Basso;

comune di Paludi, per le località Bisciglia, Scorpiana;

comune di Pietrapaola, per le località Malaberga, Taverna, Serra di Lido;

comune di Plataci, per le località Todaro, Armi Rossi, Mancanello, Giannantonio;

comune di Rende, per le località Cucchiano, Granata, Le Camere, I Rocchi, Dattoli, Casa Villana, Saporito, Failla, Roges;

comune di Rocca Imperiale, per le località S. Venere, Masseria Toscano, Masseria Giamora, Masse, Murge di S. Caterina;

comune di Rogliano, per le località Saliano, Povere, Destre, Cuti, Balzata;

comune di Rose, per la località Savarette;

comune di Rossano, per le località Quadri di Mascari, Fossa, Volta nell'Orto;

comune di S. Agata d'Esaro, per le località Aria del Palomba, Casino Pisani, Acqua Sulfurea;

comune di San Basile, per le località Murge, Masseria Arciprete;

comune di S. Benedetto Ullano, per le località Marri, S. Giovanni;

comune di S. Demetrio Corone, per le località Campanaro, Vallo, Cagliano, Serra Castello, Gabelluccia, Mizofato, Cardillo;

comune di S. Giovanni in Fiore, per le località Fantino, Gimmella, Palla Palla, Olivaro, Serrisi, Nocella, Ceraso, Cagno, Montagna Grande, Germano, Serra Longa, Valle Piccola, Garga, Rovale, Ramundo;

comune di S. Lorenzo del Vallo, per le località Timpe Rosse, Timpe Bianche, Concio di Longo;

comune di S. Lorenzo Bellizzi, per le località Piana della Mandria, La Maddalena, Salere, Bellizzi;

comune di Santa Sofia d'Epiro, per le località Cavallo d'Oro, Sambuco, Scesci, Serra Gauda, Acci, Casino Giannone, Casino Boscarelli;

comune di Saracena, per le località Masseria Laurito, L'acqua, La Caccia, Zoccalia, Fitti Rose;

comune di Scala Coeli, per le località Casino Pipino, Serricelli, Macchie, Pieditorto, Serra di Scannole, Acqua Ranno, Acqua Ramata, Giardino, S. Morello, S. Leo, S. Cataldo;

comune di Spezzano Albanese, per le località Stragolia Grande, Stragolia Piccola, Pollinara, Serra Calcarella, S. Salvatore, Manta;

comune di Terranova da Sibari, per le località Gabella, Masseria Armentano, Masseria S. Paolo, Masseria Feraudo, Masseria Labonea, S. Agostino;

comune di Terravecchia, per le località Braia, Casino La Forza, Torre di Piscitello, Prato, Cozzo del Forno;

comune di Torano Castello, per le località Dominicello, Gliandone, Perrello, S. Nicola, Valle La Colomba, Sartano;

comune di Trebisacce, per le località Tavolo, Colazzone, Piano S. Martino, Rainosa, Spartivento;

comune di Parenti, per le località Bocca di Piazza, Cappello di Paglia, Savuto;

comune di Rosito Capo Spulico, per le località Fronte della Guardia, Fra Giuseppe, Ragucci, Colfari, Piano di Commarosa, Piano Salomone, Masseria Lamanna, Masseria Caruso;

comune di Zumpano, per la località Aquila, Vence Grande, Travale, Padula.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale in data 3 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1968, il ricorso in via straordinaria proposto dall'ufficiale giudiziario Giuseppe Giorgi avverso il decreto 15 gennaio 1966 del Ministero di grazia e giustizia, con cui allo stesso venne inflitta la sanzione disciplinare della censura, è accolto, e, per conseguenza, il decreto in parola è annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

Con decreto presidenziale in data 3 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1968, il ricorso in via straordinaria proopsto dall'ufficiale giudiziario Carlo Sambo avverso il decreto 15 gennaio 1966 del Ministero di grazia e giustizia, con cui allo stesso venne inflitta la sanzione disciplinare della censura, è accolto e, per conseguenza, il decreto in parola è annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

(8950)

Con decreto presidenziale 23 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo è stato dichiarato improcedibile il ricorso straordinario proposto da Spadaro Antonino, cancelliere di prima classe in servizio presso il tribunale di Messina, per l'annullamento del decreto ministeriale 29 marzo 1965, di approvazione della graduatoria dello scrutinio per la promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura, nonchè del decreto presidenziale 23 luglio 1965, di promozione alla qualifica stessa di duecentoventidue funzionari di cancelleria.

(8976)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Inclusione del comune di Roccella Ionica nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

Con decreto interministeriale 7 agosto 1968 ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) è stato incluso nell'elenco delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8985)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura denominata « Castelletto Molina-Quaranti e Fontanile », siti nei comuni di Castelletto Molina-Quaranti e Fontanile.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, terreni della superficie di ha. 86.59.71, nella zona di ripopolamento e cattura denominata « Castelletto Molina-Quaranti e Fontanile » sita nel territorio dei comuni di Castelletto Molina-Quaranti e Fontanile, di proprietà di terzi, di cui alle deliberazioni della giunta provinciale della superficie di ha. 416. La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 503 circa.

(8881)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nelle acque territoriali del comune di Campione d'Italia e nel ramo del lago di Lugano.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di caccia agli uccelli acquatici di qualsiasi specie nelle acque territoriali del comune di Campione d'Italia e nel ramo del Lago di Lugano situato in provincia di Como, compreso il confine italo-svizzero di Gandria e Porlezza, disposto con decreto ministeriale 3 gennaio 1950, viene revocato a tutti gli effetti.

(8921)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona di Pozzaglio e Olmeneta

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 16 agosto 1958 nella zona di Pozzaglio ed Olmeneta (Cremona) della estensione di ha. 950, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 5 aprile 1954, viene revocato a tutti gli effetti.

(8910)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona di Persico Dosimo

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 14 agosto 1958, nella zona di Persico Dosimo (Cremona), della estensione di ha. 500, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 24 luglio 1952, viene revocato a tutti gli effetti.

(8911)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio in una zona della provincia di Rieti

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino al 31 dicembre 1968, con decreto ministeriale 6 agosto 1962, nella zona della provincia di Rieti, compresa nel comune di Roccasinibalda, della estensione di ha. 350 circa, i cui confini sono stati delimitati nel citato decreto ministeriale 6 agosto 1962, viene revocato a tutti gli effetti.

(8912)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nelle zone di Trasacco, Collelongo e S. Benedetto dei Marsi

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, con i decreti ministeriali 8 ottobre 1955 e precedenti, nelle zone di Trasacco, Collelongo e S. Benedetto dei Marsi, della estensione di ha. 900, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 18 agosto 1950, viene revocato a tutti gli effetti.

(8913)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona di Villafalletto

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, con i decreti ministeriali 7 agosto 1957 nella zona di Villafalletto (Cuneo) della estensione di ha. 450 i cui confini sono stati delimitati con il citato decreto ministeriale, viene revocato a tutti gli effetti.

(8916)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona denominata « Serramazzoni »

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito con decreto ministeriale 30 dicembre 1966 fino al 30 giugno 1971, alle specie di selvaggina indicate nel decreto stesso, nella zona denominata « Serramazzoni » (Modena), della estensione di ha. 1950, viene revocato a tutti gli effetti.

(8917)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio in una zona della provincia di Macerata

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, con decreto ministeriale 28 novembre 1964, nella zona della provincia di Macerata dell'estensione di ha. 1128, denominata Castel S. Angelo, Panicali, Moscosi e S. Stefano, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato a tutti gli effetti.

(8915)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona del comune di Azzanello

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 19 agosto 1958, nella zona del comune di Azzanello (Cremona), della estensione di ettari 348, i cui confini sono stati delimitati con il citato decreto ministeriale 19 agosto 1958, viene revocato a tutti gli effetti.

(8918)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona di Torre dè Picenardi ed Isola Dovarese

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino a nuova disposizione, con decreto ministeriale 13 agosto 1958, nella zona di Torre dè Picenardi ed Isola Dovarese (Cremona), della estensione di ha. 431, i cui confini sono stati delimitati con il decreto ministeriale 26 luglio 1953, viene revocato a tutti gli effetti.

(8919)

Revoca del divieto dell'esercizio venatorio nella zona del comune di Montenuovo Sabina

Con decreto ministeriale 13 settembre 1968, il divieto di esercizio venatorio, istituito ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, fino al 30 giugno 1971, con decreto ministeriale 21 agosto 1967, nella zona del comune di Montenuovo Sabina (Rieti), della estensione di ha. 735 circa, i cui confini sono stati delimitati con decreto ministeriale 24 agosto 1960, viene revocato a tutti gli effetti.

(8914)

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino

Con decreto ministeriale 14 settembre 1968 i confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, relativi al tratto S. Ambrogio di Susa, Villardora, Almese, Premasso, Grange, Milanere, Caselette, per il comprensorio interessante i comuni di Almese e Villardora vengono modificati come segue:

strada Avigliana, bivio per Almese, Grangia Drubiaglio, Grange, Milanere e Caselette; per il comprensorio interessante i comuni di Pinerolo, San Secondo, Cumiana, Frossasco e Roletto delimitati attualmente dalla strada provinciale di Bricherasio a S. Secondo a Riaglietto, a Pinerolo, a S. Pietro Val Lemina, a Frossasco, al bivio per Cumiano vengono codificati come segue:

dalla strada provinciale di Bricherasio a Pinerolo, alla villa Porporata, al bivio di Cumiano.

(9024)

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Ca' degli Oppi, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5414 in data 20 settembre 1968, sono state approvate — alcune modifiche — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Cà degli Oppi, con sede in Verona, deliberate dal consiglio dei delegati in data 7 marzo 1968.

(9025)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto commerciale e della cattedra di filosofia politica presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, sono vacanti la cattedra di diritto commerciale e la cattedra di filosofia politica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai predetti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9216)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea nell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di storia della filosofia moderna e contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9217)

Vacanza della prima cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9290)

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9293)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 515-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 515-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Faccioni Marziano, con sede in Vicenza, via S. Pietro n. 40.

(9059)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato di alcune zone site nell'ambito della laguna di Venezia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1968, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone site nell'ambito della laguna di Venezia aventi la superficie di Ha 216.89.20 riportate in catasto al foglio n. 55, mappali $13^{1}/_{2}$ e $13^{1}/_{4}$; al foglio n. 57, mappali $8^{1}/_{2}$ e $8^{1}/_{3}$; al foglio n. 58, mappale $5^{1}/_{2}$; al foglio n. 59, mappali $2^{1}/_{2}$, $2^{1}/_{3}$ e $2^{1}/_{4}$ del comune di Mira.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 giugno 1968, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone site nell'ambito della laguna di Venezia aventi la superficie di Ha 385.10.00 riportate in catasto al foglio n. 53, mappali $25^{1}/_{2}$ e $25^{1}/_{3}$; al foglio n. 54, mappale $25^{1}/_{2}$, al foglio n. 55, mappali $5^{1}/_{1}$ e $5^{1}/_{3}$, al foglio n. 57 mappali $4^{1}/_{2}$, $4^{1}/_{3}$ e $10^{1}/_{2}$, al foglio n. 58, mappali $2^{1}/_{2}$ e $5^{1}/_{3}$, al foglio n. 59, mappali $1^{1}/_{2}$ e $1^{1}/_{3}$ del comune di Mira, nonchè al foglio n. 32, mappale $2^{1}/_{2}$ del comune di Venezia.

(9048)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Pescara.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.61/9992 in data 17 settembre 1968, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Pescara, via Venezia, di proprietà della società in nome collettivo « D.P.D. » di Pacifici F. ed altri, per un prezzo non superiore a L. 80.000.000 (ottantamilioni).

(8995)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Viterbo.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.54/9837 in data 17 settembre 1968, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Viterbo, via Vicenza-via Genova, di proprietà dei signori Goffredo Merlani e Teodoro Ferrazzani, per un prezzo non superiore a L. 59.000.000 (cinquantanovemilioni).

(8996)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della deliberazione consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Piacenza ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 802 in data 11 aprile 1967, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 11 giugno 1963, n. 128, modificata ed integrata con successiva deliberazione in data 30 novembre 1966, n. 163, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Piacenza ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(9034)

Approvazione della deliberazione consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 1255 in data 13 aprile 1967, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 28 maggio 1963, modificata ed integrata con successive deliberazioni in data 29 settembre 1966 e 30 dicembre 1966, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(9035)

Approvazione della deliberazione consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Padova ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 20975 in data 6 marzo 1967, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 17 maggio 1963, n. 479, modificata ed integrata con successiva deliberazione in data 14 novembre 1966, n. 495, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Padova ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(9036)

Approvazione della deliberazione consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale n. 164244 in data 24 giugno 1968, è stata approvata, a termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 11 novembre 1965, n. 101, modificata ed integrata con successiva deliberazione in data 9 maggio 1967, n. 69, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Salerno ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(9037)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale costituente una parte della pertinenza idraulica esterna del torrente Idice, in comune di Budrio.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 323 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale costituente una parte della pertinenza idraulica esterna del torrente Idice segnato nel catasto del comune di Budrio (Bologna) al foglio n. 62, mappali 3-*d* (mq. 9000) e 4-*d* (mq. 2376) di complessivi mq. 11.376 ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 aprile 1964, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9038)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Rostone, in comune di Zanè.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 367, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Rostone, in comune di Zanè (Vicenza), segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 8, mappali $225^{1}/_{2}$ e $223^{1}/_{2}$ di complessivi mq. 1418 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 novembre 1966 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9030)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « La Decorata » con sede in Padova

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 settembre 1968 la società cooperativa « La Decorata » con sede in Padova, costituita per rogito De Julio in data 24 maggio 1966, repertorio 117486 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giancarlo Andolfo.

(8979)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Sei Martiri della Libertà », con sede in Bressana Bottarone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 settembre 1968, la società cooperativa di consumo « Sei Martiri della Libertà » con sede in Bressana Bottarone (Pavia) costituita per rogito Rognoni in data 19 agosto 1945, repertorio 12929 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Ferrari.

(8980)

Revoca del provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia « Galeno », con sede in Firenze

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 settembre 1968, è revocato il precedente decreto ministeriale 5 aprile 1968, con il quale, al n. d'ord. 25, veniva disposto lo scioglimento di autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Galeno » con sede in Firenze, costituita per rogito Lapi in data 5 giugno 1962, repertorio 107479.

(8981)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Porto San Giorgio ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.13.III.6/4-727 in data 3 giugno 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(8983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 27 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,62	621,55	621,50	621,61	621,45	621,82	621,54	621,61	621,62	621,55
$ Can.	579,40	579,39	579 —	579,35	579,30	579,48	579,35	579,35	579,40	579,40
Fr. Sv.	144,71	144,45	144,50	144,39	144,70	144,64	144,36	144,39	144,71	144,74
Kr D.	82,88	82,85	82,90	82,87	82,50	82,90	82,85	82,87	82,88	82,88
Kr. N.	87,02	87,01	87,06	87,03	87 —	87,05	87,02	87,03	87,02	87,02
Kr. Sv.	120,44	120,43	120,40	120,405	120,40	120,53	120,415	120,405	120,44	120,44
Fol.	170,98	171 —	171 —	170,99	171 —	171,15	170,97	170,99	171 —	170,97
Fr. B.	12,36	12,357	12,3625	12,3620	12,385	12,34	12,353	12,3620	12,36	12,36
Franco francese	125,03	125 —	125,08	125,025	125,10	125,04	125,02	125,025	125,03	125 —
Lst.	1485,30	1485,31	1485,10	1485,55	1485 —	1486,40	1485,30	1485,55	1485,30	1485,30
Dm. occ.	156,43	156,43	156,47	156,445	156,45	156,52	156,41	156,445	156,43	156,42
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,0575	24,065	24 —	24,04	24,06	24,065	24,07	24,07
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,7075	21,70	21,68	21,70	21,7075	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,92	8,9265	8,90	8,92	8,9225	8,9265	8,92	8,92

Media dei titoli del 27 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	111,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,95
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1968

1 Dollaro USA	621,575
1 Dollaro canadese	579,35
1 Franco svizzero	144,375
1 Corona danese	82,865
1 Corona norvegese	87,025
1 Corona svedese	120,41
1 Fiorino olandese	170,98
1 Franco belga	12,357
1 Franco francese	125,022
1 Lira sterlina	1485,425
1 Marco germanico	156,427
1 Scellino austriaco	24,062
1 Escudo Port.	21,704
1 Peseta Sp.	8,924

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1968				
		Incassi (in milioni di lire)			Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				12.103		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	4.802.978				
	residui	471.218				
	Totale		5.274.196			
Entrate extra-tributarie	competenza	216.357				
	residui	69.523				
	Totale		285.880			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese *correnti*	competenza	5.019.335			3.911.651	
	residui	540.741			762.022	
	Totale			5.560.076		4.673.673
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	283.679				
	residui	12.107				
	Totale			295.786		
Accensione di prestiti	competenza	725.060				
	residui	291.788				
	Totale			1.016.848		
Spese in conto capitale	competenza				1.314.083	
	residui				343.792	
	Totale					1.657.875
Rimborso di prestiti	competenza				52.022	
	residui				305.652	
	Totale					357.674
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		3.264.174			3.511.699	
Conti correnti		15.802.366			15.616.255	
Incassi da regolare		2.890.327			2.793.082	
Altre gestioni		7.057.267			6.528.049	
	Totale			29.014.134		28.449.085
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		185.815			197.415	
Pagamenti da regolare		218.493			229.128	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.045.986			1.296.966	
Altri crediti		11.841.307			12.315.871	
	Totale			13.291.601		14.039.380
	Totale complessivo			49.190.548		49.177.687
Fondo di cassa al 31 agosto 1968				—		12.861
	Totale a pareggio			49.190.548		49.190.548

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1968 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.861	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	18.765		
Pagamenti da regolare	192.938		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	603.823		
Altri crediti	1.786.342		
Totale crediti		2.601.868	
In complesso			2.614.729
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.353.872		
Conti correnti	1.857.047		
Incassi da regolare	281.623		
Altre gestioni	966.973		
Totale debiti			6.459.515
Situazione del Tesoro (passività)			3.844.786
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1968	204.205		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(9208)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1968

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.705.938.337.605 —
Cassa	»	37.139.713.649 —
Portafoglio su piazze italiane	»	980.337.298.869 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	353.998.806 —
Anticipazioni	»	819.058.032.387 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2.364.023.479.116 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	717.907.122.963 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	376.562.538.853 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	301.460.090.469 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	76.416.984.630 —
Spese	»	98.635.127.981 —
	L.	7.816.832.725.329 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.017.547.203.209 —
	L.	14.834.379.928.538 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.	14.837.307.861.926 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.747.078.198.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		32.983.903.683 —
Depositi in conto corrente liberi	»		39.113.750.525 —
Conti correnti vincolati	»		2.327.964.221.454 —
Creditori diversi	»		554.658.272.502 —
Rendite del corrente esercizio	»		99.258.880.535 —
	L.		7.801.057.226.799 —
Capitale sociale	L.	300 000 000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.116.893.258 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.358.605.272 —	15.775.498.530 —
	L.		7.816.832.725.329 —
Depositanti	»		7.017.547.203.209 —
	L.		14.834.379.928.538 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.		14.837.307.861.926 —

Il Governatore: CARLI

p. *Il ragioniere generale:* PALLINI

(9209)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per il sesto reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il sesto reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

a) concorso per centodiciannove posti, riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 32° anno di eta;

b) concorso per trenta posti, riservato ai marescialli in s.p. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ai sergenti maggiori in s.p. delle stesse armi che alla data del 31 dicembre 1968 non abbiano superato il 40° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni non si cumulano con i suddetti limiti massimi di età. .

Tutti i concorrenti debbono essere in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali ed avere statura non inferiore a metri 1,63.

I sottotenenti di complemento che aspirano al concorso di cui alla lettera *a*) devono avere ultimato, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio di prima nomina.

I sergenti maggiori aspiranti al concorso di cui alla lettera *b*) devono essere in possesso di diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata dai concorrenti secondo lo schema riportato nell'allegato n. 3 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al comando di distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure se in servizio militare al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, arma, distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte, ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, un certificato (in carta bollata) attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengono utili ai fini della valutazione delle qualità militari e professionali da essi possedute.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dovranno essere prodotti entro la stessa data.

Art. 4.

I comandi competenti a ricevere le domande, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, debbono indicare la data di presentazione delle domande stesse trasmettendole subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale o, per i sottufficiali, cartella personale;

b) copia dello stato di servizio o, per i sottufficiali, del foglio matricolare;

c) una dichiarazione di completezza del libretto o della cartella personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo) e dai sottufficiali in s.p.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli aspiranti ai quali ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi per difetto dei necessari requisiti.

Art. 6.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari nel giorno che sarà comunicato dal Comando militare territoriale stesso.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta del direttore dell'ospedale (presidente) e di due ufficiali medici in s.p.e. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in s.p.e. (presidente), delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari, e da due ufficiali medici, possibilmente in s.p.e. (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la Direzione

di sanità del Comando militare territoriale, da parte di una commissione composta del direttore di sanità del Comando militare teritoriale (presidente) e di due ufficiali medici superiori in s.p.e. (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sara devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (Direzione generale di sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medicolegale.

Art. 8.

Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, sarà costituita una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

da un funzionario civile di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Saranno ammessi alle prove d'esame i candidati ai quali la commissione giudicatrice assegnerà un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Nel ripartire i punti di valutazione dei titoli le commissioni si atterranno ai seguenti limiti massimi:

a) 14 punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato;

b) 3 punti per il titolo di studio;

c) 3 punti per eventuali altri titoli e benemerenze di guerra.

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale;

b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale;

c) una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le Armi.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascun concorso, sono riportati negli allegati al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale. Per quanto concernente le modalità inerenti al loro svolgimento saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata) del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9 e della media dei punti riportati nelle prove d'esame.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente articolo 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) limitatamente ai sergenti maggiori, diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nell'ordine della graduatoria con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1968
Registro n. 22 Difesa Pers. Mil, foglio n. 66

ALLEGATO N. 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

per i concorrenti provenienti dagli ufficiali di complemento

Prove scritte

1. *Cultura generale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi delle scuole medie superiori.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2. *Cultura tecnico-professionale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

Cultura tecnico-professionale

L'esame avrà la durata massima di 40 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

I GRUPPO DI TESI

Arte militare
(Tattica, organica, logistica, S.I.O.)

Tesi 1ª

— Caratteristiche, compiti, mezzi e procedimenti d'azione delle varie armi e specialità.
— Concetti fondamentali sull'esplorazione e sulla sicurezza.
— Lineamenti essenziali della battaglia difensiva.
— Caratteristiche e lineamenti della battaglia offensiva: azioni fondamentali.
— Cooperazione fanteria-artiglieria.
— L'addestramento: i cicli d'istruzione.
— I servizi logistici in guerra e loro organi di funzionamento con particolare riguardo alla divisione di fanteria, divisione corazzata ed alla brigata alpina.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Struttura organica del gruppo squadroni di cavalleria.
— Il fuoco di artiglieria: criteri generali d'impiego del fuoco, effetti del fuoco, forme d'intervento.
— Lineamenti d'impiego del genio e delle trasmissioni nella azione offensiva (cenni).
— Funzionamenti dei vari organi del S.I.O. (generalità).

Tesi 2ª

— Generalità sulla battaglia offensiva.
— Scopo, caratteristiche e lineamenti della battaglia difensiva.
— La battaglia difensiva, impostata sulla manovra di arresto: area della battaglia, procedimenti di difesa, azioni fondamentali.
— La battaglia difensiva impostata sulla manovra di logoramento: area della battaglia, procedimento di difesa, azioni fondamentali.
— Cooperazione fanteria-carri.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Ordinamento delle unità del genio e delle trasmissioni.
— Impiego tattico nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo della compagnia fucilieri.
— Ricognizioni (generalità): ricognizioni relative al movimento.
— S.I.O.: Generalità - Caratteristiche dell'attività informativa - l'attività informativa nell'azione offensiva e difensiva. Organi informativi delle GG. UU. elementari.
— Logistica: compiti della logistica; le attività logistiche. Organi ed organizzazione.
— Il fuoco di artiglieria: pianificazione del fuoco, azioni di fuoco, forme d'intervento.
— Lineamenti d'impiego delle trasmissioni del genio nella azione difensiva (cenni).

Tesi 3ª

— Concetti fondamentali sulla battaglia difensiva ed offensiva.
— La manovra in ritirata: generalità, scopi, forme, procedimenti.
— Aerocooperazione: le forze aeree: compiti, organi, varie forme del concorso aereo.
— Generalità sul gruppo tattico di fanteria divisionale, alpini, meccanizzati, corazzati e di cavalleria.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Impiego tattico nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo del:
plotone fucilieri;
plotone carri;
plotone pionieri del genio della D. f.
— Impiego, composizione, compiti delle pattuglie.
— Ricognizioni (generalità): ricognizioni relative allo stazionamento delle truppe.
— Ordinamento delle unità di artiglieria delle varie unità fino al livello gruppo.
— Il fuoco di artiglieria: criteri generali d'impiego del fuoco nell'azione offensiva e difensiva.
— L'organizzazione dei servizi nelle minori unità fino al livello battaglione - gruppo con particolare riferimento ai servizi dell'Arma di appartenenza del candidato.
— S.I.O.: generalità sull'organizzazione del S.I.O. e sul funzionamento dei vari organi.
— Trasmissioni: lineamenti generali d'impiego delle trasmissioni nell'ambito di una G. U. elementare (cenni).

II GRUPPO DI TESI

Cultura generale militare
(Automobilismo e carrismo - Topografia - Esplosivi e mine Fortificazione campale)

Tesi 1ª

— I motori a combustione interna: concetti generali di funzionamento e classificazioni - Elementi che caratterizzano un motore (alesaggio, corsa, regime, potenza, ecc.).
— Organi principali dei motori a combustione interna (pistoni, bielle, ecc.).
— Raffreddamento dei motori a combustione interna.
— Sistemi ed organi per l'accensione - Confronto fra i diversi sistemi
— L'autotelaio ed i suoi organi.
— Giunti ed alberi di trasmissione.
— Sospensioni: sistemi ed organi
— Norme per la manutenzione e l'ispezione dei veicoli militari ruotati e cingolati.
— Descrizione di automezzi o mezzi speciali o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Definizione e scopo della topografia. La carta topografica. Scala di proporzione. Uso e costruzione della scala grafica.
— Classificazione delle carte topografiche in relazione alla scala. Carte in uso all'Esercito. Segni convenzionali.
— Concetto di latitudine e longitudine. Reticolato geografico e reticolato geometrico. Reticolato chilometrico U.T.M.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Nord geografico, magnetico e nord rete. Declinazione magnetica. Convergenza rete. Variazione magnetica.
— Orientamento della carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. I profili.
— Misure di distanze sulla carta topografica. Rettifica di un itinerario.
— Misure angolari: sistema sessagesimale e millesimale. Calcolo speditivo di distanze e di dimensioni con l'ausilio del millesimo convenzionale.
— Generalità sugli esplosivi: maneggio, conservazione ed impiego degli esplosivi - Piccole demolizioni di campagna.
— Mine: caratteristiche, costituzione strutturale, suddivisione, tipi di mine impiegate nell'Esercito.
— Campi minati: criteri generali d'impiego, principali tipi.
— Congegni di innescamento e di accensione regolamentari.
— Trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.
— Fortificazione campale: organizzazione dei lavori campali; criteri generali per la costruzione delle opere campali; la protezione. Unità, attrezzi e materiali.
— Generalità sul mascheramento: il mascheramento campale delle armi della fanteria - mezzi per il mascheramento campale.

Tesi 2ª

— Motori a scoppio a quattro ed a due tempi - Generalità. La distribuzione ed i sui organi - diagramma e messa in fase - la alimentazione: sistemi ed organi nei motori a scoppio ed ad iniezione - l'innesto a frizione, idraulico, ecc.
— Gruppi di rinvio, gruppi di riduzione, differenziali ed arresto indietreggio.

— La frenatura: sistemi ed organi - servofreni - frenatura dei rimorchi e dei mezzi anfibi - uso del motore come freno.
— Pneumatici e gomme di sicurezza - sistemi di misura dei pneumatici.
— Norme di circolazione stradale - segnaletica civile e militare - autocolonne - incidenti stradali.
— Descrizione di automezzi o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'arma e specialità del candidato.
— Impiego e lettura della carta topografica.
— Reticolato chilometrico U.T.M.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. Metodi di rappresentazione: metodo geometrico, metodo dimostrativo.
— Vari tipi di curve di livello. Interpretazione delle forme del terreno attraverso l'andamento delle curve di livello. Equidistanza ed intervallo.
— Classificazione delle strade rispetto al loro andamento altimetrico.
— Calcolo della quota di un punto compreso tra due curve di livello o tra due punti quotati: esercizi.
— Pendenza assoluta e percentuale. Calcolo della pendenza tra due punti quotati e fra due curve di livello: esercizi.
— Problema di visibilità.
— Profili: metodo geometrico e metodo dimostrativo.
— Orientamento della carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Mezzi nebbiogeni: scopi, impiego, specie.
— Apprestamento dei campi minati: metodo di posa ed unità di lavoro, recinzione, segnalazione, registrazione dei campi minati.
— Apertura dei varchi e bonifica campi minati: apertura varchi con sistemi regolamentari e di circostanza, bonifica (ricerca ed individuazione delle mine: mezzi meccanici ed esplosivi).
— Fortificazione campale - Descrizione delle principali opere, elementi attivi, osservatori, ricoveri, ostacoli.
— Cenni sul mascheramento dei mezzi mobili. Materiali per il mascheramento dei mezzi mobili. Scelta della località per il parcheggio dei mezzi mobili in sosta.

Tesi 3ª

— Motori ad iniezione - generalità e confronto con motori a scoppio.
— Lubrificazione dei motori a combustione interna.
— Carburazione e carburatori. Pompe d'iniezione ed iniettori.
— Cambi di velocità (meccanici, idraulici, automatici), riduttori e selettori.
— La direzione nei veicoli ruotati e cingolati. Volta completamente corretta. Requisiti dei veicoli destinati a marciare fuori strada.
— Documenti di circolazione e di gestione degli automezzi militari.
— Classificazione degli automezzi militari.
— Descrizione di automezzi o mezzi speciali o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Orientamento: a mezzo della bussola, del sole, del terreno. Orientamento con la stella polare.
— Azimut di un punto su un altro punto. Azimut reciproco: esercizi. Cenni sulle coordinate polari. Angolo di rotta.
— Orientamento della carta topografica servendosi di particolari del terreno.
— Lettura ed impego della carta topografica
— Segni convenzionali.
— Reticolato chilometrico U.T.M.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. Profili. Ricognizione di itinerari. Rettifica e profilo di itinerari.
— Dati di importanza tattica e logistica relativi ad un itinerario.
— Difesa N.B.C. (cenni).
— Caratteristiche generali della armi atomiche, effetti dell'esplosione atomica, difesa atomica campale.
— Generalità sulla guerra biologica, effetti degli agenti biologici.
— Generalità sulla guerra chimica: effetti degli aggressivi chimici, difesa chimica campale.
— Fortificazione campale. Organizzazione dei lavori campali e valutazione dei mezzi occorrenti. Sistemazione di un centro di fuoco. Sistemazione di un plotone.
— Cenni sul mascheramento campale delle artiglierie. Materiali e mezzi per le simulazioni.

III Gruppo di tesi

Tecnica d'arma

Armi, Tiro, Mezzi

L'esame verterà sugli argomenti relativi all'arma di provenienza.

Fanteria

(esclusi bersaglieri, carristi, lagunari)

Tesi 1ª

— Generalità sulle armi da fuoco.
— Generalità sui proietti: tipi e classificazione.
— Classificazione delle armi da fuoco in relazione al loro impiego tattico.
— Classificazione delle armi da fuoco in base alle caratteristiche di funzionamento: loro parti costitutive.
— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi da fuoco impiegate nel combattimento ravvicinato.
— Tiro con il mortaio da 81 e 120: preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento.
— Generalità sui mezzi di trasmissione. Loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radio campale.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione delle b.d.f. in base al calibro, alla lunghezza, alle possibilità di tiro, al mezzo di locomozione, alla mobilità.
— La traiettoria: definizione, simboli.
— Dispersione del tiro a percursione: rosa di tiro e striscia del 50% dei colpi.
— Generalità sull'osservazione del tiro. Individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi.
— Armamento principale, secondario e sussidiario dei carri armati.
— Attribuzioni dei membri dell'equipaggio dei carri armati.

Tesi 2ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi controcarri della fanteria.
— Descrizione del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M. 52 con determinatore.
— Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli.
— Cenni sui congegni di puntamento delle armi in dotazione alla fanteria.
— Descrizione dei mezzi di trasmissione telefonica in dotazione al plotone, compagnia, battaglione o unità corrispondente.
— Generalità sulle artiglierie: cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
— La traiettoria nel vuoto.
— Proprietà tecniche e balistiche di un'arma: giustezza, precisione, tensione della traiettoria, potenza.
— Regole del tiro teso, principio della rigidità della traiettoria e relative applicazioni.
— Caratteristiche tecniche e tattiche dell'armamento dei carri armati.
— Modalità di tiro con l'armamento principale dei carri armati.

Tesi 3ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi impiegate dalla fanteria nell'azione di accompagnamento ed arresto.
— Tavole di tiro e loro impiego.
— Generalità sul puntamento: definizioni, puntamento diretto, puntamento indiretto.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni: procedura radiofonica, tutela del segreto militare.
— Generalità sulle artiglierie: munizionamento.
— La traiettoria nell'aria.
— Possibilità di tiro: errore battuto, spazio battuto, zona defilata, zona protetta, condizioni di sicurezza.
— Munizionamento dei carri armati in dotazione.
— Modalità di tiro con l'armamento secondario dei carri armati.

Fanteria (bersaglieri, carristi, lagunari) e cavalleria

Tesi 1ª

— Generalità sulle armi da fuoco.
— Generalità sui proietti: tipi e classificazione.

— Classificazione delle armi da fuoco in relazione al loro impiego tattico.
— Classificazione delle armi in base alle carattiristiche di funzionamento: loro parti costitutive.
— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi da fuoco impiegate per il combattimento ravvicinato.
— Tiro con le armi a tiro curvo: preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento.
— Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, *di un centralino e di un apparato radio campale.*
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione delle b.d.f. in base al calibro, alla lunghezza, alle possibilità di tiro, al mezzo di locomozione, alla mobilità.
— La traiettoria: definizione, simboli.
— Dispersione del tiro a percussione: rosa di tiro e striscia del 50% dei colpi.
— Generalità sull'osservazione del tiro. Individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi.
— Armamento principale, secondario e sussidiario dei carri armati.
— Apparecchi di puntamento dei carri in servizio.
— Norme di manutenzione dell'armamento principale e degli strumenti ottici dei carri.
— Attribuzioni dei membri dell'equipaggio dei carri.
— Tiri con alzo di combattimento.
— Tiro a puntamento indiretto.
— Tiri di plotone.

Tesi 2ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi controcarri.
— Descrizione del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M. 52 con determinatore.
— Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli.
— Cenni sui congegni di puntamento delle armi in dotazione all'arma o specialità di appartenenza del candidato.
— Descrizione dei mezzi di trasmissione telefonica in dotazione all'arma o specialità del candidato.
— Generalità sulle artiglierie: cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
— La traiettoria nel vuoto.
— Proprietà tecniche e balistiche di un'arma: giustezza, precisione, tensione della traiettoria, potenza.
— Regole del tiro teso, *principio della rigidità della traiettoria* e relative applicazioni.
— Caratteristiche tecniche e tattiche dell'armamento principale dei carri armati in distribuzione.
— Congegni di punteria dei carri in servizio.
— Il tiro a puntamento diretto con l'armamento principale del carro armato; apertura del fuoco, osservazione, aggiustamento da parte del cannoniere e del capo carro - tiro contro obiettivi in movimento.
— Verifica e rettifica degli apparati di puntamento.

Tesi 3ª

— Caratteristiche tecniche, tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi impiegate per l'azione di accompagnamento ed arresto.
— Tavole di tiro e loro impiego. Regole di puntamento.
— Generalità sul puntamento: definizioni, puntamento diretto, puntamento indiretto.
— Norme sulla disciplina della trasmissione: procedura radiofonica, tutela del segreto militare.
— Generalità sulle artiglierie: munizionamento.
— La traiettoria nell'aria.
— Possibilità di tiro: errore battuto, spazio battuto, zona defilata, zona protetta, condizioni di sicurezza.
— Munizionamento dei carri armati in servizio.
— Parti costitutive dell'armamento principale dei carri armati.
— Tiro a rimbalzo. Tiro con carta speditiva per il tiro.
— Tiro con l'armamento secondario: contro velivoli a bassa quota, contro bersagli verticali allo scoperto, leggermente blindati.
— Taratura dell'armamento principale dei carri armati.

Artiglieria

Tesi 1ª

— Caratteristiche e classificazione delle artiglierie.
— Ordinamento delle artiglierie nelle GG. UU.
— Ordinamento tattico.
— La cooperazione con le altre armi: generalità; organi della cooperazione nell'ambito del gruppo da campagna.
— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione.
— Bocche da fuoco: calibro, profilo interno, sistema di rigatura; freno di bocca.
— Congegni di chiusura: scopo; elementi costruttivi; classificazione; manovra degli otturatori; chiusura ermetica; estrattori.
— *Congegni di sparo: classificazione; congegni di sparo a* percussione; sicurezza e dispositivi di sicurezza.
— Affusti a ruote: sistemazione per gli spostamenti in direzione della bocca da fuoco; sistemazione per grandi settori di tiro in direzione; spostamenti in inclinazione della bocca da fuoco; sistemazione per grandi settori di tiro in inclinazione; congegni di puntamento in direzione; congegni di sollevamento rapido; culla e slitta.
— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità di artiglieria c. a. e loro caratteristiche.
— Generalità sul tiro; la traiettoria ed i suoi elementi; definizione e simboli; tiro con primo e secondo arco, la dispersione del tiro.
— Generalità sul puntamento.
— Possibilità di tiro: tiro al disopra di ostacoli e di truppe amiche; zone battute e non battute.
— Generalità sulla preparazione balistica.
— Generalità sulla osservazione.
— Fasi della preparazione del tiro c.a.; i problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.
— Possibilità di tiro del sistema missili c.a.
— Osservazione terrestre; caratteristiche; scelta degli osservatori; ricerca, individuazione, indicazione, determinazione, designazione e valutazione degli obiettivi; punti di riferimento e punti di inquadramento; osservazione del tiro.
— *Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.*
— Elementi di telefonia e radiofonia

Tesi 2ª

— Lineamenti d'impiego dell'artiglieria. Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza, per quanto si riferisce alle specialità di appartenenza, sui seguenti argomenti:

. articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);
. schieramento delle artiglierie campali: lo schieramento delle artiglierie in genere; le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti dello schieramento di una unità di artiglieria; la difesa vicina, contraerei, controcarri;
. i compiti del sottocomandante di batteria.

— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Organi elastici.
— Apparechi di puntamento.
— Alzi: generalità.
— Sistemazioni speciali: alzo indipendente; alzo a linea di mira indipendente; alzo indipendente a linea di mira indipendente; correzione dello sbandamento; correzione della derivazione; errori di verticalità.
— *Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità missili c. a.* e loro caratteristiche.
— Preparazione topografica: scopo e caratteristiche; rete topografica di batteria; rete topografica di gruppo; cambiamento di rete; cambiamento della L.Z.
— Formazione del fascio parallelo - Riporto di puntamento - Impianto della carta per il tiro.
— Preparazione balistica:

Specialità terrestri:

. accertamento delle condizioni del momento;
. determinazione delle correzioni del momento;
. determinazione delle correzioni sperimentali;
. registrazione degli obiettivi;
. classificazione e contrassegni degli obiettivi.

Specialità contraerei:

. determinazione dei dati di tiro del momento con batterie da 90-50 asservite alla Centrale Contraves e da 40-70 asservite al complesso CT/40-G;
. messaggio meteo-balitico relativo all'artiglieria c. a. e sua utilizzazione in batteria;

. fasi della preparazione del tiro c. a. - I problemi principali ed i problemi secondari del tiro c. a.;

. possibilità di tiro del sistema missili c. a.;

— Descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle varie unità di artiglieria.

— Norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza degli argomenti relativi alla specialità di appartenenza.

Tesi 3ª

— Lineamenti d'impiego dell'artiglieria. Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza, sui seguenti argomenti:

. articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria);

. schieramento delle artiglierie campali;

. lo schieramento delle artiglierie in genere;

. le ricognizioni per la scelta dello schieramento;

. requisiti dello schieramento di una unità di artiglieria;

. la difesa vicina, contraerei, controcarri;

. compiti del sottocomandante di batteria.

— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c. a.

— Controllo operativo e tattico delle batterie leggère e pesanti contraerei.

— Traino delle artiglierie.

— I principali tipi di artiglieria in servizio.

— Le munizioni (proietti, spolette, inneschi, cannelli e cariche di lancio): generalità, classificazione, conservazione e trasporto.

— Strumenti e mezzi tecnici per il tiro in dotazione.

— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità di artiglieria c a. e loro caratteristiche.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia specialità terrestre).

— Determinazione sperimentale dei dati di tiro per il fuoco di efficacia.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante calcolo.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante utilizzazione dei dati di tiro anteriori.

— Determinazione dei dati di tiro per la distribuzione del fuoco.

— Preparazione sperimentale (specialità contraerei):

. tiro di accertamento dei dati di tiro del momento con batteria c.a. pes. da 90;

. operazioni preliminari per l'esecuzione del tiro di accertamento;

. predisposizioni per l'osservazione del tiro di accertamento;

. esecuzione del tiro di accertamento e determinazione dei termini correttivi per l'esecuzione del tiro di efficacia.

— Fasi della preparazione del tiro c.a. I problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.

— Possibilità di tiro del sistema missili c.a.

— Tavole di tiro.

— Funzionamento ed impiego del sistema di trasmissioni in un gruppo di artiglieria; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.

Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza degli argomenti relativi alla specialità di appartenenza.

Genio

Tesi 1ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento, parti essenziali.

— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.

— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro: munizionamento.

— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.

Caratteristiche tecniche, prestazioni e impiego del materiale da ponte Krup-M.A.N.; vari tipi di ponte e traghetti.

— Equipaggiamento leggero per il passaggio dei corsi di acqua; battelli da ricognizione; barchetti d'assalto M.Z.

— Cenni sui materiali di mascheramento. Il mascheramento campale delle armi della fanteria - mezzi e materiali per il mascheramento campale - piano d'inganno.

— Fortificazione campale - criteri generali per la costruzione delle opere campali - la protezione dalle armi convenzionali e/o atomiche. Materiali di rafforzamento standard - unità, attrezzi e materiali - Organizzazione dei lavori.

— Esplosivi regolamentari e loro impiego nelle demolizioni.

— Esempi di demolizione di campagna

— Macchine per lavori in terra - livellatrici e macchine per il costipamento del terreno - caratteristiche - prestazioni.

— Attrezzature per lavori campali - officine del genio, officine leggere del genio.

— Teleferiche e telefori militari.

— Cenni sul rinforzo dei ponti nel campo militare.

— Mezzi e procedimenti per il superamento dei campi minati.

— Campi minati a grappoli - Unità di lavoro - Tecnica di posa dei campi minati.

— Generalità sui mezzi di trasmissione: loro classificazione.

— Elementi di telefonia e radiofonia.

Tesi 2ª

— Generalità sul tiro; la traiettoria nell'aria, tiro col primo e secondo arco; dispersione del tiro; puntamento, determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazioni ed aggiustamento del tiro.

— Fortificazione campale - descrizione delle principali opere; elementi attivi; osservatori. ricoveri, ostacoli.

— Cenni sul mascheramento dei mezzi mobili - Materiali per il mascheramento dei mezzi mobili.

— Cenni sui lavori per l'alloggiamento e accampamento dei reparti.

— Materiali da costruzione di uso corrente; materiali di circostanza.

— Macchine per lavori in terra: trattori e apripista - carri armati apripista; caratteristiche essenziali di impiego - prestazioni:

— Motocompressori - attrezzature pneumeccaniche - caratteristiche e prestazioni - Gruppo « Pinazza » - Attrezzature « Cobra ».

— Gruppi elettrogeni - stazioni fotoelettriche - impiego e prestazioni.

— Piani caricatori militari scomponibili.

— Caratteristiche e prestazioni del materiale da ponte leggero M.2 - Vari tipi di ponte, passerelle, traghetti.

— Caratteristiche e prestazioni del materiale da ponte Treadway (materiale M.2 N.T.) - Vari tipi di ponti e traghetti.

— Caratteristiche e prestazioni del ponte classe 60 (USA) - Vari tipi di ponti e traghetti.

— Strumenti topografici per i rilievi speditivi. Misura diretta ed indiretta delle distanze, livelli, livellazione.

— Generalità sui mezzi di trasmissione - loro clasificazione.

— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino, di un apparato radio campale.

Tesi 3ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento, parti essenziali.

— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.

— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche, tattiche, possibilità, di tiro, munizionamento.

— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.

— Ponti di circostanza - classificazione, generalità. Passarelle - vari tipi di passarelle - richiami di alcune nozioni di costruzione, formule per il calcolo delle sollecitazioni semplici, calcolo delle travi di impalcatura.

— Lavori in terra. Scopo dei lavori. Modalità e organizzazione dei lavori in terra, scavi, riporti, rilevati - Operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra. Macchine per lavori in terra, scaricatori, ruspe, escavatrici, macchine di sollevamento, caratteristiche, prestazioni.

— Spinta della terra - forme tipiche dei muri di sostegno - calcolo di verifica di un muro di sostegno - uso delle tabelle - metodo grafico.

— Studio di un tracciato stradale - progetto di massima di un tracciato stradale - planimetria di una strada, sezioni trasversali, computo metrico, movimenti di terra.

— Esplosivi regolamentari e loro impiego per le demolizioni - demolizioni di campagna - demolizione di strada e di ponti; generalità sulle demolizioni di impianti industriali.

— Mine anticarro, antiuomo e loro impiego sui campi minati.

— Sbarramenti stradali - generalità - modalità di costruzione.
— Cercamine SCR-625 e AN/PRS 1.
— Caratteristiche tecniche e di impiego del materiale da ponte Bailey; vari tidi di ponti.
— Materiale da ponte Bailey per il superamento di interruzioni - Sezione Bailey M1.A - Unità Bailey M2 - traghetto misto Bailey-Treadway.
— Sezione traghettamento divisionale - combinazioni possibili con i materiali della stessa sezione
— *Cenni sugli impianti idrici campali* - potabilizzazione delle acque, purificazione, filtrazione, clorazione, distillazione, depuratori e filtri regolamentari e di circostanza. Pozzo Northon - sollevamento delle acque, pompe.
— Fortificazione campale - organizzazione dei lavori campali e valutazione dei mezzi e materiali occorrenti. Sistemazione di un centro di fuoco - sistemazione di un plotone.
— Descrizione pratica dei mezzi di trasmissione telefonici e radiofonici in dotazione alle varie unità del Genio (pl/cp-cp/btg).
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni - procedura radiofonica, tutela del segreto militare.

Trasmissioni

Tesi 1ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento; parti essenziali.
— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche: possibilità di tiro, munizionamento.
— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.
— Principi di telefonia:
. costituzione, funzionamento degli elementi di un apparato telefonico;
. circuiti telefonici base;
. cenni sul fenomeno di propagazione delle correnti telefoniche nei conduttori;
. diafonia, cenni sui metodi per ridurre la diafonia;
. sistemi per aumentale la portata delle linee telefoniche; pupinizzazione;
. circuiti telefonici virtuali;
. amplificazione telefonica;
. cenni sulla manutenzione telefonica.

— Principi di telegrafia:
. generalità sui sistemi telegrafici
. principio di funzionamento della telescrivente;
. circuiti telegrafici; in duplice ed in semiduplice a corrente semplice, a corrente doppia, polarenziale;
. separatori per telefonia e telegrafia simultanea; circuiti virtuali;
. sistemi per aumentare la portata di un collegamento telegrafico;
. cenni sulla manutenzione telegrafica.
— Generalità sui mezzi di trasmissione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un telefono, di un centralino, di un apparato radio campale.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni.
— Procedure telefoniche, radiofoniche e radiotelegrafoniche.
— Tutela del segreto militare.

Tesi 2ª

— Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria, tiro con il primo e con il secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro, osservazioni ed aggiustamento del tiro.
— Cenni sulla fortificazione campale.
— Cenni sui materiali per il mascheramento.
— Cenni sui lavori per alloggiamento ed accampamento dei reparti.
— Richiami di elettrotecnica generale.
— Principi di telefonia e telegrafia a frequenze vettrici:
. multiplazione dei canali telefonici e telegrafici; modulatori e demodulatori varistori;
. filtri;
. schema a blocchi di un terminale telefonico a frequenza vettrice.

— Descrizione e caratteristiche tecniche e di impiego dei materiali in dotazione ai reparti trasmissioni delle Brigate, delle Divisoni e dei C.A.:
. telefoni;
. centralini telefonici;
. separatori da campo;
. telescriventi e complessi riperforatori;
. centrali per telescrivente;
. complesso ripetitore telegrafico, terminale ed intermedio;
. terminale telefonico a f. v.;
. terminale telegrafico a f. v.;
. complesso ripetitore telefonico a f. v.;
. convertitore di chiamata;
. stazioni radio campali a modulazione di ampiezza e di frequenza;
. ponti radio;
. gruppi elettrogeni;
. impianti di carica accumulatori.

Tesi 3ª

— Principi di radiotecnica e tecnica dei collegamenti radio:
. circuiti risonanti in serie e parallelo;
. teoria della valvola elettronica: diodo, triodo, tetrodo, pentodo;
. cenni sui diodi a cristalli e transistori;
. generazione delle oscillazioni persistenti;
. modulazione di ampiezza e di frequenza;
. amplificazione;
. rivelazione;
. trasmittitore a modulazione di ampiezza e di frequenza; principio di funzionamento, schema a blocchi;
.. sistemi di alimentazione delle stazioni radio;
.. propagazione delle onde elettromagnetiche: modi di propagazione, propagazione per onde superficiali, per onda inosferica; per onda diretta; cenni sulla propagazione per diffusione (propagazione Scatter);
.. antenne: funzione, caratteristiche, tipi, alimentazione, diagramma di irradiazione;
.. ponti radio: generalità, elementi costitutivi di ponte radio e loro funzione.
— Cenni sulla radiogoniometria.
— Cenni sullo stendimento di linee telefoniche campali e permanenti.
— Mezzi e materiali per lo stendimento delle linee in cordoncino, in cavo permanenti.
— Cenni sulle caratteristiche d'impiego delle stazioni radio in dotazione alle unità delle varie armi.
— Cenni sulla distribuzione delle frequenze.
— Norme sulla manutenzione dei mezzi delle trasmissioni.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

per i concorrenti provenienti dai sottufficiali

Prove scritte

1. *Cultura generale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale su argomenti di carattere storico-politico-geografico-militare di attualità.

Tempo a disposizione: 8 ore.

2. *Cultura tecnico-professionale*

La prova consiste nello svolgimento di un tema su argomenti corrispondenti alle materie tecnico-professionali previste per la prova orale.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Prova orale

Cultura tecnico-professionale

L'esame avrà la durata massima di 40 minuti e verterà su tre tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

I GRUPPO DI TESI

Arte militare

Tattica, Organica, Logistica, S.I.O.

Tesi 1ª

— Concetti fondamentali sull'esplorazione e sulla sicurezza.
— Cooperazione fanteria-artiglieria.
— L'addestramento: i cicli d'istruzione.
— I servizi logistici in guerra e loro organi di funzionamento con particolare riguardo alla divisione di fanteria, divisione corazzata ed alla brigata alpina.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Struttura organica del gruppo squadroni di cavalleria.
— Il fuoco di artiglieria: criteri generali d'impiego del fuoco, effetti del fuoco, forme d'intervento.
— Lineamenti d'impiego del genio e delle trasmissioni nella azione offensiva nell'ambito delle GG. UU. elementari (cenni).
— Funzionamenti dei vari organi del S.I.O. (generalità).

Tesi 2ª

— Generalità sulla battaglia offensiva.
— Scopo, caratteristiche e lineamenti della battaglia difensiva.
— Cooperazione fanteria-carri.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Ordinamento delle unità del genio e delle trasmissioni.
— Impiego tattico nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo della compagnia fucilieri.
— Ricognizioni (generalità): ricognizioni relative al movimento.
— S.I.O.: Generalità - Caratteristiche dell'attività informativa - l'attività informativa nell'azione offensiva e difensiva. Organi informativi delle GG. UU. elementari.
— Logistica: compiti della logistica: le attività logistiche - Organi ed organizzazione.
— Il fuoco di artiglieria: pianificazione del fuoco, azioni di fuoco, forme d'intervento.
— Lineamenti d'impiego delle trasmissioni e del genio nella azione difensiva nell'ambito delle GG. UU. elementari (cenni).

Tesi 3ª

— Concetti fondamentali sulla battaglia difensiva ed offensiva.
— Aerocooperazione: le forze aeree: compiti, organi, varie forme del concorso aereo.
— Generalità sul gruppo tattico di fanteria divisionale, alpini, meccanizzati, corazzati e di cavalleria.
— Struttura organica del battaglione di fanteria.
— Impiego tattico nelle varie fasi del combattimento offensivo e difensivo del:

- plotone fucilieri;
- plotone carri;
- plotone pionieri del genio della D. f.

— Impiego, composizione, compiti delle pattuglie.
— Ricognizioni (generalità): ricognizioni relative allo stazionamento delle truppe.
— Ordinamento delle unità di artiglieria delle varie unità fino a livello gruppo.
— Il fuoco di artiglieria: criteri generali d'impiego del fuoco nell'azione offensiva e difensiva.
— L'organizzazione dei servizi nelle minori unità fino al livello battaglione - gruppo con particolare riferimento ai servizi dell'arma di appartenenza del candidato.
— S.I.O.: generalità sull'organizzazione del S.I.O. e sul funzionamento dei vari organi.
— Trasmissioni: lineamenti generali d'impiego delle trasmissioni nell'ambito di una G. U. elementare (cenni).

II GRUPPO DI TESI

Cultura generale militare

Automobilismo e carrismo, topografia, esplosivi e mine, fortificazione campale

Tesi 1ª

— I motori a combustione interna: concetti generali di funzionamento e classificazioni - Elementi che caratterizzano un motore (alesaggio, corsa, regime, potenza, ecc.).
— Organi principali dei motori a cambustione interna (pistoni, bielle, ecc.).
— Raffreddamento dei motori a combustione interna.
— Sistemi ed organi per l'accensione - Confronto fra i diversi sistemi.
— L'autotelaio ed i suoi organi.
— Giunti ed alberi di trasmissione.
— Sospensioni: sistemi ed organi.
— Norme per la manutenzione e l'ispezione dei veicoli militari ruotati e cingolati.
— Descrizione di automezzi o mezzi speciali o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Definizione e scopo della topografia. La carta topografica. Scala di proporzione. Uso e costruzione della scala grafica.
— Classificazione delle carte topografiche in relazione alla scala. Carte in uso all'Esercito. Segni convenzionali.
— Concetto di latitudine e longitudine. Reticolato geografico e reticolato geometrico. Reticolato chilometrico U.T.M.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Nord geografico, magnetico e nord rete. Declinazione magnetica. Convergenza rete. Variazione magnetica.
— Orientamento della carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. I profili.
— Misure di distanze sulla carta topografica. Rettifica di un itinerario.
— Misure angolari: sistema sessagesimale e millesimale. Calcolo speditivo di distanze e di dimensioni con l'ausilio del millesimo convenzionale.
— Generalità sugli esplosivi: maneggio, conservazione ed impiego degli esplosivi - Piccole demolizioni di campagna.
— Mine: caratteristiche, costituzione strutturale, suddivisione, tipi di mine impiegate nell'Esercito.
— Campi minati: criteri generali d'impiego, principali tipi.
— Congegni di innescamento e di accensione regolamentari.
— Trappole esplosive: approntamento, individuazione e disattivazione.
— Fortificazione campale: organizzazione dei lavori campali; criteri generali per la costruzione delle opere campali; la protezione. Unità, attrezzi e materiali.
— Generalità sul mascheramento: il macheramento campale delle armi della fanteria. Mezzi per il mascheramento campale.

Tesi 2ª

— Motori a scoppio a quattro ed a due tempi - Generalità. La distribuzione ed i suoi organi - diagramma e messa in fase - la alimentazione: sistemi ed organi nei motori a scoppio ed a iniezione - l'innesto a frizione, idraulico, ecc.
— Gruppi di rinvio, gruppi di riduzione, differenziali ed arresto indietreggio.
— La frenatura: sistemi ed organi - servofreni - frenatura dei rimorchi e dei mezzi anfibi - uso del motore come freno.
— Pneumatici e gomme di sicurezza - sistemi di misura dei pneumatici.
— Norme di circolazione stradale - segnaletica civile e militare - autocolonne - incidenti stradali.
— Descrizione di automezzi o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Impiego e lettura della carta topografica.
— Reticolato chilometrico U.T.M.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. Metodi di rappresentazione: metodo geometrico, metodo dimostrativo.
— Vari tipi di curve di livello. Interpretazione delle forme del terreno attraverso l'andamento delle curve di livello. Equidistanza ed intervallo.
— Classificazione delle strade rispetto al loro andamento altimetrico.
— Calcolo della quota di un punto compreso tra due curve di livello o tra due punti quotati: esercizi.
— Pendenza assoluta e percentuale. Calcolo della pendenza tra due punti quotati e fra due curve di livello: esercizi.
— Profili: metodo geometrico e metodo dimostrativo.
— Orientamento della carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Apprestamento dei campi minati: metodo di posa ed unità di lavoro, recinzione, segnalazione, registrazione dei campi minati.
— Apertura dei varchi e bonifica campi minati: apertura varchi con sistemi regolamentari e di circostanza, bonifica (ricerca ed individuazione delle mine: mezzi meccanici ed esplosivi).
— Fortificazione campale - Descrizione delle principali opere, elementi attivi, osservatori, ricoveri, ostacoli.

Tesi 3ª

— Motori ad iniezione - generalità e confronto con motori a scoppio.
— Lubrificazione dei motori a combustione interna.
— Carburazione e carburatori. Pompe d'iniezione ed iniettori.
— Cambi di velocità (meccanici, idraulici, automatici), riduttori e selettori.
— La direzione nei veicoli ruotati e cingolati. Volta completamente corretta. Requisiti dei veicoli destinati a marciare fuori strada.
— *Documenti di circolazione e di gestione degli automezzi militari.*
— Classificazione degli automezzi militari.
— Descrizione di automezzi o mezzi speciali o mezzi blindati o corazzati in dotazione all'Arma e specialità del candidato.
— Orientamento: a mezzo della bussola, del sole, del terreno. Orientamento con la stella polare.
— Azimut di un punto su un altro punto. Azimut reciproco: esercizi. Cenni sulle coordinate polari. Angolo di rotta.
— Orientamento della carta topografica servendosi di particolari del terreno.
— Lettura ed impiego della carta topografica.
— Reticolato chilometrico U.T.M.
— Designazione di un punto sulla carta topografica.
— Determinazione del punto di stazione.
— Rappresentazione altimetrica del terreno. Profili. Ricognizione di itinerari. Rettifica e profilo di itinerari.
— Difesa N.B.C. (cenni):

. caratteristiche generali delle armi atomiche, effetti dell'esplosione atomica difesa atomica campale;

. generalità sulla guerra biologica, effetti degli agenti biologici;

. generalità sulla guerra chimica: effetti degli aggresivi chimici, difesa chimica campale;

Forticazione campale - Organizzazione dei lavori campali e valutazione dei mezzi occorrenti. Sistemazione di un centro di fuoco. Sistemazione di un plotone.

III Gruppo di tesi

Tecnica d'arma

Armi, Tiro e mezzi

L'esame verterà sugli argomenti relativi all'Arma di provenienza del candidato con particolare riferimento alla specialità di appartenenza ed all'eventuale specializzazione conseguita.

Fanteria

(esclusi bersaglieri, carristi, lagunari)

Tesi 1ª

— Generalità sulle armi da fuoco.
— Generalità sui proietti: tipi e classificazione.
— Classificazione delle armi da fuoco in relazione al loro impiego tattico.
— Classificazione delle armi da fuoco in base alle caratteristiche di funzionamento: loro parti costitutive.
— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi da fuoco impiegate nel combattimento ravvicinato.
— Tiro con il mortaio da 81 e 120: preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento.
— Generalità sui mezzi di trasmissione - loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radio campale.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione delle b.d.f. in base al calibro, alla lunghezza, alle possibilità di tiro, al mezzo di locomozione, alla mobilità.
— La traiettoria: definizione, simboli.
— Dispersione del tiro a percussione: rosa di tiro e striscia del 50% dei colpi.
— Generalità sull'osservazione del tiro. Individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi.
— Armamento principale, secondario e sussidiario dei carri armati.
— Attribuzioni dei membri dell'equipaggio dei carri armati.

Tesi 2ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi controcarri della fanteria.
— Descrizione del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M. 52 con determinatore.
— Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli.
— Cenni sui congegni di puntamento delle armi in dotazione alla fanteria.
— Descrizione dei mezzi di trasmissione telefonica in dotazione alle varie unità di fanteria (pl., cp., btg.).
— Generalità sulle artiglierie: cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
— La traiettoria nel vuoto.
— Proprietà tecniche e balistiche di un'arma: giustezza, precisione, tensione della traiettoria, potenza.
— Regole del tiro teso, principio della rigidità della traiettoria e relative applicazioni.
— Caratteristiche tecniche e tattiche dell'armamento dei carri armati.
— Modalità di tiro con l'armamento principale dei carri armati.

Tesi 3ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche possibilità di tiro, munizionamento delle armi impiegate dalla fanteria nell'azione di accompagnamento ed arresto.
— Tavole di tiro e loro impiego.
— Generalità sul puntamento: definizioni, puntamento diretto, puntamento indiretto.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni: procedura radiofonica, tutela del segreto militare.
— Generalità sulle artiglierie: munizionamento.
— La traiettoria nell'aria.
— Possibilità di tiro: errore battuto, spazio battuto, zona defilata, zona protetta, condizioni di sicurezza.
— Munizionamento dei carri armati in dotazione.
— Modalità di tiro con l'armamento secondario dei carri armati.

Fanteria (bersaglieri, carristi, lagunari) e Cavalleria

Tesi 1ª

— Generalità sulle armi da fuoco.
— Generalità sui proietti: tipi e classificazione.
— Classificazione delle armi da fuoco in relazione al loro impiego tattico.
— Classicazione delle armi in base alle carattiristiche di funzionamento: loro parti costitutive.
— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi da fuoco impiegate per il combattimento ravvicinato.
— Tiro con le armi a tiro curvo: preparazione del tiro, azioni di fuoco nelle varie fasi del combattimento.
— Generalità sui mezzi di trasmissione, loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino e di un apparato radio campale.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione delle b.d.f. in base al calibro, alla lunghezza, alle possibilità di tiro, al mezzo di locomozione, alla mobilità.
— La traiettoria: definizione, simboli.
— Dispersione del tiro a percussione: rosa di tiro e striscia del 50% dei colpi.
— Generalità sull'osservazione del tiro. Individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi.
— Armamento principale, secondario e sussidiario dei carri armati.
— Apparecchi di puntamento dei carri in servizio.
— Norme di manutenzione dell'armamento principale e degli strumenti ottici dei carri.
— Attribuzioni dei membri dell'equipaggio dei carri.
— Tiri con alzo di combattimento.
— Tiro a puntamento indiretto.
— Tiri di plotone.

Tesi 2ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi controcarri.
— Descrizione del goniometro, della bussola goniometrica, della tavoletta M. 52 con determinatore.
— Tiro al disopra delle truppe amiche e negli intervalli.
— Cenni sui congegni di puntamento delle armi in dotazione all'Arma o specialità di appartenenza del candidato.
— Descrizione dei mezzi di trasmissione telefonica in dotazione all'Arma o specialità del candidato.
— Generalità sulle artiglierie: cenni sommari sulle principali artiglierie in servizio.
— La traiettoria nel vuoto.

— Proprietà tecniche e balistiche di un'arma: giustezza, precisione, tensione della traiettoria, potenza.
— Regole del tiro teso, principio della rigidità della traiettoria e relative applicazioni.
— Caratteristiche tecniche e tattiche dell'armamento principale dei carri armati in distribuzione.
— Congegni di punteria dei carri in servizio.
— Il tiro a puntamento diretto con l'armamento principale del carro armato; apertura del fuoco, osservazione, aggiustamento da parte del cannoniere e del capo carro - Tiro contro obiettivi in movimento.
— Verifica e rettifica degli apparati di puntamento.

Tesi 3ª

— Caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento delle armi impiegate per l'azione di accompagnamento ed arresto.
— Tavole di tiro e loro impiego - Regole di puntamento.
— Generalità sul puntamento: definizioni, puntamento diretto, puntamento indiretto.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni: procedura radiofonica, tutela del segreto militare.
— Generalità sulle artiglierie: munizionamento.
— La traiettoria nell'aria.
— Possiblità di tiro: errore battuto, spazio battuto, zona defilata, zona protetta, condizioni di sicurezza.
— Munizionamento dei carri armati in servizio.
— Parti costitutive dell'armamento principale dei carri armati.
— Tiro a rimbalzo. Tiro con carta speditiva per il tiro.
— Tiro con l'armamento secondario: contro velivoli a bassa quota, contro bersagli verticali allo scoperto, leggermente blindati.
— Taratura dell'armamento principale dei carri armati.

Artiglieria

Tesi 1ª

— Caratteristiche e classificazione delle artiglierie.
— Ordinamento delle artiglierie nelle GG. UU.
— Ordinamento tattico.
— La cooperazione con le altre armi: generalità, organi della cooperazione nell'ambito del gruppo da campagna.
— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Generalità sulle artiglierie: parti costitutive, requisiti, classificazione.
— Bocche da fuoco: calibro, profilo interno, sistema di rigatura, freno di bocca.
— Congegni di chiusura: scopo; elementi costitutivi; classificazione; manovra degli otturatori; chiusura ermetica; estrattori.
— Congegni di sparo: classificazione; congegni di sparo a percussione; sicurezza e dispositivi di sicurezza.
— Affusti a ruote: sistemazione per gli spostamenti in direzione della bocca da fuoco; sistemazione per grandi settori di tiro in direzione; spostamenti in inclinazione della bocca da fuoco; sistemazione per grandi settori di tiro in inclinazione; congegni di puntamento in direzione; congegni di sollevamento rapido; culla e slitta.
— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità di artiglieria c.a. e loro caratteristiche.
— Generalità sul tiro; la traiettoria ed i suoi elementi: definizione e simboli; tiro con primo e secondo arco; la dispersione del tiro.
— Generalità sul puntamento.
— Possibilità di tiro: tiro al disopra di ostacoli e di truppe amiche; zone battute e non battute.
— Generalità sulla preparazione balistica.
— Generalità sulla osservazione.
— Fasi della preparazione del tiro c. a.; i problemi principali ed i problemi secondari del tiro c. a.
— Possibilità di tiro del sistema missili c. a.
— Osservazione terrestre: caratteristiche; scelta degli osservatori; ricerca, individuazione, indicazione, determinazione, designazione e valutazione degli obiettivi; punti di riferimento e punti di inquadramento; osservazione del tiro.
— Generalità sui mezzi di trasmissione: loro classificazione.
— Elementi di telefonia e radiofonia.

Tesi 2ª

— Lineamenti d'impiego dell'artiglieria. Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza, per quanto si riferisce alle specialità di appartenenza, sui seguenti argomenti:
. articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo - batteria);
. schieramento delle artiglierie campali; lo schieramento delle artiglierie in genere; le ricognizioni per la scelta dello schieramento; requisiti dello schieramento di una unità di artiglieria; la difesa vicina, contraerei, controcarri;
. i compiti del sottocomandante di batteria.
— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Organi elastici.
— Apparecchi di puntamento.
— Alzi: generalità.
— Sistemazioni speciali: alzo indipendente; alzo a linea di mira indipendente; alzo indipendente a linea di mira indipendente; correzione dello sbandamento; correzione della derivazione; errori di verticalità.
— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità missili c.a. e loro caratteristiche
— Preparazione topografica: scopo e caratteristiche; rete topografica di batteria; rete topografica di gruppo; cambiamento di rete; cambiamento della L.Z.
— Formazione del fascio parallelo - riporto di puntamento - impianto della carta per il tiro.
— Preparazione balistica:

. Specialità terrestri:
.. accertamento delle condizioni del momento;
.. determinazione delle correzioni del momento;
.. determinazione delle correzioni sperimentali;
.. registrazione degli obiettivi;
.. classificazione e contrasegni degli obiettivi;

. specialità contraerei:
.. determinazione dei dati di tiro del momento con batterie da 90/50 asservite alla Centrale Contraves e da 40/70 asservite al complesso CT/40-G;
.. messaggio meteo-balistico relativo all'artiglieria c.a. e sua utilizzazione in batteria;
.. fasi della preparazione del tiro c.a. - i problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.;
.. possibilità di tiro dei sistema missili c.a.
— Descrizione sommaria e pratica dei mezzi di trasmissione radio e telefonici in dotazione alle varie unità di artiglieria.
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni; procedura radiofonica; tutela del segreto militare.
— Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza degli argomenti relativi alla specialità di appartenenza.

Tesi 3ª

— Lineamenti d'impiego dell'artiglieria. Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza per quanto si riferisce alla specialità di appartenenza, sui seguenti argomenti:
. articolazione tattica in scaglioni e nuclei delle minori unità di artiglieria (gruppo-batteria);
. schieramento delle artiglierie campali;
. lo schieramento delle artiglierie in genere;
. le ricognizioni per la scelta dello schieramento;
. requisiti dello schieramento di una unità di artiglieria;
. la difesa vicina, contraerei, controcarri;
. compiti del sottocomandante di batteria.
— Compiti ed azioni di fuoco delle artiglierie c.a.
— Controllo operativo e tattico delle batterie leggere e pesanti contraerei.
— Traino delle artiglierie.
— I principali tipi di artiglieria in servizio.
— Le munizioni (proietti, spolette, inneschi, cannelli e cariche di lancio): generalità, classificazione, conservazione e trasporto.
— Strumenti e mezzi tecnici per il tiro in dotazione.
— Mezzi di rilevamento e calcolo delle unità di artiglieria c.a. e loro caratteristiche.
— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia (specialità terrestre).
— Determinazione sperimentale dei dati di tiro per il fuoco di efficacia.

— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante calcolo.
— Determinazione dei dati di tiro per il fuoco di efficacia mediante utilizzazione dei dati di tiro anteriori.
— Determinazione dei dati di tiro per la distribuzione del fuoco.
— Preparazioni sperimentale (specialità contraerei):
. tiro di accertamento dei dati di tiro del momento con batteria c.a. pes. da 90;
. operazioni preliminari per l'esecuzione del tiro di accertamento;
. predisposizioni per l'osservazione del tiro di accertamento;
. esecuzione del tiro di accertamento e determinazione dei termini correttivi per l'esecuzione del tiro di efficacia.
— Fasi della preparazione del tiro c.a. I problemi principali ed i problemi secondari del tiro c.a.
— Possibilità di tiro del sisitema missili c.a.
— Tavole di tiro.
— Funzionamento ed impiego del sistema di trasmissioni in un gruppo di artiglieria; compilazione di uno schema e di un grafico delle trasmissioni.
Il candidato dovrà dimostrare particolare conoscenza degli argomenti relativi alla specialità di appartenenza.

Genio

Tesi 1ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento, parti essenziali.
— Le armi individuali; caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro; munizionamento.
Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.
— Caratteristiche tecniche, prestazioni e impiego del materiale da ponte Krupp-M.A.N.; vari tipi di ponte e traghetti.
— Equipaggiamento leggero per il passaggio dei corsi d'acqua; battelli da ricognizione; barchetti d'assalto M.Z.
— Cenni sui materiali di mascheramento. Il mascheramento campale delle armi della fanteria - mezzi e materiali per il mascheramento campale - piano d'inganno.
— Fortificazione campale - criteri generali per la costruzione delle opere campali - la protezione dalle armi convenzionali e/o atomiche. Materiali di rafforzamento standard - unità, attrezzi e materiali - Organizzazione dei lavori.
— Esplosivi regolamentari e loro impiego nelle demolizioni.
— Esempi di demolizioni di campagna.
— Macchine per lavori in terra - livellatrici e macchine per il costipamento del terreno - caratteristiche - prestazioni.
— Attrezzature per lavori campali - officine del genio, officine leggere del genio.
— Teleferiche e telefori militari;
— Cenni sul rinforzo dei ponti nel campo militare.
— Mezzi e procedimenti per il superamento dei campi minati.
— Campi minati a grappoli - unità di lavoro - tecnica di posa dei campi minati.
— Generalità sui mezzi di trasmissione: loro classificazione.
— Elementi di telefonia e radiofonia.

Tesi 2ª

— Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria, tiro col primo e secondo arco; dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi; possibilità di tiro; osservazioni ed aggiustamento del tiro.
— Fortificazione campale - descrizione delle principali opere: elementi attivi; osservatori, ricoveri, ostacoli.
— Cenni sul mascheramento dei mezzi mobili - Materiali per il mascheramento dei mezzi mobili.
— Cenni sui lavori per l'alloggiamento e accampamento dei reparti.
— Materiali da costruzione di uso corrente; materiali di circostanza.
— Macchine per lavori in terra: trattori e apripista - carri armati apripista; caratteristiche essenziali di impiego - prestazioni.
— Motocompressori - attrezzature pneumeccaniche - caratteristiche e prestazioni - Gruppo « Pinazza » - Attrezzature « Cobra ».
— Gruppi elettrogeni - stazioni fotoelettriche - impiego e prestazioni.
— Piani caricatori militari scomponibili.
— Caratteristiche e prestazioni del materiale da ponte leggero M.2 - Vari tipi di ponte, passerelle, traghetti.
— Caratteristiche e prestazioni del materiale da ponte Treadway (materiale M2.N.T.) - Vari tipi di ponti e traghetti.
— Caratteristiche e prestazioni del ponte classe 60 (USA) - Vari tipi di ponti e traghetti.
— Strumenti topografici per i rilievi speditivi. Misura diretta ed indiretta delle distanze, livelli, livellazione.
— Generalità sui mezzi di trasmissione - loro classificazione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un apparato telefonico, di un centralino, di un apparato radio campale.

Tesi 3ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco; sistemi di funzionamento, parti essenziali.
— Le armi individuali, caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche, tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.
— Ponti di circostanza - classificazione, generalità. Passerelle - vari tipi di passarelle - richiami di alcune nozioni di costruzione, formule per il calcolo delle sollecitazioni semplici, calcolo delle travi di impalcatura.
— Lavori in terra. Scopo dei lavori. Modalità e organizzazione dei lavori in terra, scavi, riporti, rilevati - Operazioni fondamentali eseguite dalle macchine per lavori in terra. Macchine per lavori in terra, scaricatori, ruspe, escavatrici, macchine di sollevamento, caratteristiche, prestazioni.
— Spinta della terra - forme tipiche dei muri di sostegno - calcolo di verifica di un muro di sostegno - uso delle tabelle - metodo grafico.
— Studio di un tracciato stradale - progetto di massima di un tracciato stradale - planimetria di una strada, sezioni trasversali, computo metrico movimenti di terra.
— Esplosivi regolamentari e loro impiego per le demolizioni - demolizioni di campagna - demolizione di strada e di ponti; generalità sulle demolizioni di impianti industriali.
— Mine anticarro, antiuomo e loro impiego sui campi minati.
— Sbarramenti stradali - generalità - modalità di costruzione.
— Cercamine SCR-625 e AN/PRS 1.
— Caratteristiche tecniche e di impiego del materiale da ponte Bailey; vari tipi di ponti.
— Materiale da ponte Bailey per il superamento di interruzioni - Sezione Bailey M1.A - Unità Bailey M.2 - traghetto misto Bailey - Treadway.
— Sezione traghettamento divisionale - combinazioni possibili con i materiali della stessa sezione.
— Cenni sugli impianti idrici campali - potabilizzazione delle acque, purificazione, filtrazione, clorazione, distillazione, depuratori e filtri regolamentari e di circostanza. Pozzo Northon - sollevamento delle acque, pompe.
— Forticazione campale - organizzazione dei lavori campali e valutazione dei mezzi e materiali occorrenti. Sistemazione di un centro di fuoco - sistemazione di un plotone.
— Descrizione pratica dei mezzi di trasmissione telefonici e radiofonici in dotazione alle varie unità del Genio (pl/cp - cp/btg).
— Norme sulla disciplina delle trasmissioni - procedura radiofonica, tutela del segreto militare.

Trasmissioni

Tesi 1ª

— Generalità e suddivisione delle armi da fuoco: sistemi di funzionamento; parti essenziali;
— Le armi individuali: caratteristiche tecniche e tattiche, possibilità di tiro, munizionamento.
— Le armi automatiche: caratteristiche tecniche e tattiche; possibilità di tiro, munizionamento.
— Cenni sui carri armati e sui materiali di artiglieria installati a bordo di essi.
— Principi di telefonia:
. costituzione, funzionamento degli elementi di un apparato telefonico;
. circuiti telefonici base;
. cenni sul fenomeno di propagazione delle correnti telefoniche nei conduttori;
. radiofonia, cenni sui metodi per ridurre la diafonia;

. sistemi per aumentare la portata delle linee telefoniche, pupinizzazione;
. circuiti telefonici virtuali;
. amplificazione telefonica;
. cenni sulla manutenzione telefonica.
— Principi di telegrafia:
. generalità sui sistemi telegrafici;
. principio di funzionamento della telescrivente;
. circuiti telegrafici: in duplice ed in semiduplice; a correnrente semplice, a corrente doppia, polarenziale;
. *separatori per telefonia e telegrafia simultanea;* circuiti virtuali;
. sistemi per aumentare la portata di un collegamento telegrafico;
. cenni sulla manutenzione telegrafica.
— Generalità sui mezzi di trasmissione.
— Cenni sugli elementi costitutivi di un telefono, di un centralino, di un apparato radio campale.
— *Norme sulla disciplina delle trasmissioni.*
— Procedure telefoniche, radiofoniche e radiotelegrafiche.
— Tutela del segreto militare.

Tesi 2a

— Generalità sul tiro: la traiettoria nell'aria, tiro con il primo e con il secondo arco: dispersione del tiro; puntamento; determinazione dell'angolo di tiro; qualità balistiche e tecniche delle armi: possibilità di tiro, osservazione ed aggiustamento del tiro.
— Cenni sulla fortificazione campale.
— Cenni sui materiali per il mascheramento.
— Cenni sui lavori per alloggiamento ed accampamento dei reparti.
— Richiami di elettrotecnica generale.
— Principi di telefonia e telegrafia a frequenze vettrici:
. *multiplazione dei canali telefonici e telegrafici;* modulatori e demodulatori varistori;
. filtri;
. schema a blocchi di un terminale telefonico a frequenza vettrice.

— Descrizione e caratteristiche tecniche e di impiego dei materiali in dotazione ai reparti trasmissioni delle brigate, delle divisioni e dei C. A.:
. telefoni;
. centralini telefonici;
. separatori da campo;
. telescriventi e complessi ripertoratori;
. centrali per telescrivente;
. complesso ripetitore telegrafico, terminale ed intermedio;
. terminale telefonico a f. v.;
. terminale telegrafico a f. v.;
. complesso ripetitore telefonico a f. v.;
. convertitore di chiamata;
. stazioni radio campali a modulazione di ampiezza e di frequenza;
. ponti radio;
. gruppi elettrogeni;
. impianti di carica accumulatori.

Tesi 3a

— Principi di radiotecnica e tecnica dei collegamenti radio:
. circuiti risonanti in serie e parallelo;
. teoria della valvola elettronica: diodo, triodo, tetrodo, pentodo;
. cenni sui diodi a cristalli e transistori;
. generazione delle oscillazioni persistenti;
. modulazione di ampiezza e di frequenza;
. amplificazione;
. rivelazione;
. trasmettitore a modulazione di ampiezza e di frequenza: principio di funzionamento, schema a blocchi:
.. sistemi di alimentazione delle stazioni radio;
.. propagazione delle onde elettromagnetiche: modi di propagazione: propagazione per onde superficiali, per onda ionosferica; per onda diretta; cenni sulla propagazione per diffusione (propagazione Scatter);
.. antenne: funzione, caratteristiche, tipi, alimentazione; diagramma di irradiazione;
.. *ponti radio: generalità, elementi costitutivi di ponto* radio e loro funzione.
— Cenni sulla radiogonometria.
— Cenni sullo stendimento di linee telefoniche campali e permanenti.
— Mezzi e materiali per lo stendimento delle linee in cordoncino, in cavo permanenti.
— Cenni sulle caratteristiche d'impiego delle stazioni radio in dotazioni alle unità delle varie armi.
— Cenni sulla distribuzione delle frequenze.
— Norme sulla manutenzione dei mezzi delle trasmissioni.

Roma, addì 6 luglio 1968

Il Ministro: Gui

Allegato n. 3
(Art. 2 del bando)

MODELLO DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE AL CONCORSO

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - I Divisione reclutamento - Roma

Il sottoscritto . . . . residente in (1) . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il reclutamento di . . . . . . sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle armi riservato (2) agli ufficiali di complemento, di cui al decreto ministeriale in data . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicare i motivi);
4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);
5) è in possesso del titolo di studio: . . .
6) grado, arma, distretto o corpo di appartenenza;
7) indirizzo (3);
8) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (4).
9) Indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 11 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 3 del bando).

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.
(2) Oppure ai sottufficiali in s.p.
(3) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).
(4) Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.
(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale dipende.

(8171)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.